

Codice A1103A

D.D. 23 ottobre 2024, n. 1238

**Ordinanza di archiviazione ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione del DL 19/2020. (F. N. 863-Cov-2020).**



**ATTO DD 1238/A1103A/2024**

**DEL 23/10/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza di archiviazione ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione del DL 19/2020. (F. N. 863-Cov-2020).

Visti gli atti trasmessi con prot. 52775/20 del 05.11.20, dalla POLIZIA MUNICIPALE DI ALESSANDRIA a carico del *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 50043P del 07.04.20 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di *omissis* nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 06/04/2020, relativo all'obbligo di chiusura degli studi professionali salvo per l'espletamento dell'attività indifferibili ed urgenti sottoposte a termini perentori di scadenza;

constatata la regolarità della contestazione/notificazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

richiamate le controdeduzioni depositate dall'accertatore;

Visto il punto 22 dei dpgr 39 del 6.4.20 ("Punto 20, *“la chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia”*).

Visto il punto 22 dei "chiarimenti di interesse generale" (pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte) al citato dpgr laddove chiarisce che *“i professionisti non possono incontrare i*

*propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza; le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID-19 previsti dalla normativa attualmente vigente"*

preso atto dell'elezione a domicilio digitale presso l'indirizzo fornito in sede di scritto difensivo;

ritenuta perciò l'infondatezza della violazione accertata;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";
- vista la Legge regionale n. 17 del 08 agosto 2023 " Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".;

*determina*

ARCHIVIA

gli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente atto all'accertatore.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti